



Città di Randazzo

Provvedimento Sindacale n. 02 del 12/01/2014

Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco al dott. LUPO NUNZIO.

Visto l'articolo 14 della legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 (modificato dall'art 41, comma 3, della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 6/1997), che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, e che questi, non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

Considerato che:

- l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente in materia di personale, anche, all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi, i quali impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;
- il Sindaco, al quale spettano oltre i precipi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Responsabili, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo burocratica di supporto;
- in più occasioni gli Assessori hanno segnalato la necessità di avere un supporto tecnico anche alla luce dell'evoluzione nominativa in materia del personale e stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato;

Atteso che, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione delle vigenti norme statutarie e regolamentari, è intendimento conferire un incarico a soggetto esterno all'Amministrazione, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni ed al fine di garantire il necessario supporto tecnico/amministrativo;

Ritenuto che, l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale;

Dato atto, pertanto, che l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n.7/1992 non è sottoposto ai vincoli di cui art. 3, comma 55 e comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza, per cui non è subordinato al provvedimento consiliare di programmazione;

che la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano l'esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di porre in essere azioni mirate, soprattutto, quindi, i provvedimenti necessari per una migliore, più efficiente e coordinata gestione delle risorse umane del Comune di Randazzo;

che le prossime scadenze in ordine agli adempimenti connessi alla programmazione in materia di personale, suggeriscono il supporto di una professionalità esterna di comprovata specializzazione che stimoli e migliori il coinvolgimento di tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti di competenza della direzione politica e burocratica dell'ente con particolare attenzione al personale comunale;

Rilevato che:

- l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.n. 78/10, e convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.m.i.;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni nella legge n.122/10 s.m.i. (vedasi Corte di Conti Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR), stante che, secondo il Giudice Contabile, gli esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 s.m.i. sono "consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione ed indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 29/2008/SS.RR./CONS.)- L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di Governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa";

Richiamato, inoltre, l'orientamento della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, le quali hanno affermato tra l'altro, che il Sindaco ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa -burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004), affermando che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992; non rileva, quindi il divieto posto per la P.A. dal Tart.6 del di. n.90/2014 e relativa conversione in legge;

Rilevato che:

- la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- è urgente e indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per problematiche citate viste le imminenti scadenze;

Tenuto conto, che:

- il conferimento del predetto incarico non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, peraltro senza alcun vincolo di orario, e che il rapporto con il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. codice civile) e comunque esula dall'ambito della disciplina comunale per il conferimento di incarichi

professionali ad esperti esterni all'amministrazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

- **il dott. Nunzio Lupo** si é dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per l'importo concordato complessivo di € 3.300.00 lordi;

Ritenuto, pertanto, di volersi avvalere, al fine di un efficace adempimento dei compiti istituzionali in indirizzo e programmazione, e per un migliore perseguimento degli obiettivi di mandato, della qualificata collaborazione del dott. Nunzio Lupo come consentito dalla legislazione regionale richiamata, in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e professionalità, desunti dal curriculum vitae fatto pervenire dal predetto, per coadiuvare il Sindaco nella propria attività, con particolare riguardo a tutte le materie riguardanti il personale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la L. R. N.26 agosto 1992, n. 7;

Visto il TESTO UNICO EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

DECRETA

1. Di conferire, l'incarico di esperto del Sindaco al dott. **Nunzio Lupo**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente, al fine di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni con particolare riguardo a tutte le materie riguardanti il personale comunale, compresa la contrattazione integrativa decentrata.
2. Stabilire:
 - l'incarico è conferito dal 21/01/2019 e fino al 31/03/2019, salvo rinnovo;
 - il predetto incarico ha natura fiduciaria ed è conferito per il compenso pattuito complessivo di € 3.300,00 lordi;
 - l'incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico impiego;
 - il dott. **Nunzio Lupo** per lo svolgimento dei compiti sopra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro e potrà accedere agli uffici comunali, intrattenere rapporti con i funzionari comunali ed i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico conferito;
3. Dare atto che il compenso rientra nei limiti di cui all'articolo 14 comma 5 della Legge Regionale 7/92;
4. Dare atto che l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio discrezionale del Sindaco;
5. Di precisare che l'incaricato è tenuto a osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio;
6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul sito web del Comune, così come previsto dalla normativa vigente;
7. Di disporre la trasmissione di copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore;
8. Di dare mandato al Capo del 1° Settore di procedere alla esecuzione delle superiori disposizioni ed a curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento.



Il Sindaco
Francesco Sgroi

SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il riportato Decreto Sindacale n. 02 del 17.01.19 ;
- Ritenuto di dover dar corso all'annotazione dell'impegno;
- Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

All'intervento con codice meccanografico 01.04.103.02.008 si assume l'impegno n. 1
di € 3.300,00 scaturente dal citato Decreto Sindacale sul quale con la presente si appone il
relativo visto di regolarità contabile.

Addi 27.01.2019



Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario